



Proposta N. 422

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici**

**Registro Generale nr.886 del 21/09/2023**

---

**Oggetto:**

**TRIBUNALE DI LIVORNO – CAUSA RGN 1580/2023. NOMINA DEL CONSULETE TECNICO DI PARTE NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI COLLESALVETTI QUALE PARTE RESISTENTE.**

---

**Il sottoscritto** Arch. Leonardo Zinna, **responsabile del Servizio n. 5** “Lavori Pubblici” in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 31/03/2022 - *con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del d.lgs. 267/2000* - in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;

**Visto**

- Visto l'art. 107, comma 3, lettera f) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce ai dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- Visto l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267/2000 che recita testualmente: “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;

**Visti** gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 24.07.2002 ss. mm. ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

**Vista** la macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03/02/2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi e le modifiche al funzionigramma dell'Ente approvate con Delibera n.136 del 03/10/2019 e con Delibera n. 183 del 27/12/2019;

**Visto**

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e ss. mm. ii., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;

**Viste** le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n 121 del 29/09/2022 con la quale è stata approvato il DUP 2023/2025;
- di Consiglio Comunale n 193 del 27/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- di Consiglio Comunale n 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2023/2025”;
- di Giunta Comunale n 1 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile;

**Visto**

- il decreto legislativo n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.

5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013;
- il DPR 16/04/2013 n. 62 “Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

#### **Premesso che:**

Con ricorso ex art. 696 bis p.c.c. assunto in atti comunali al prot. n.13682 del 12.07.2023 promosso nei confronti di ASA S.p.a. e del Comune di Collesalveti i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale civile di Livorno l’accertamento tecnico preventivo delle responsabilità dei soggetti convenuti nonché l’accertamento dell’entità dei danni asseritamente patiti agli immobili di proprietà e condotti in uso agricolo, causati, secondo la prospettazione di parte ricorrente dallo sversamento e tracimazioni di acque da perdite nell’acquedotto pubblico e nella fognatura bianca verificatasi a partire da fine anno 2021 ed ancora persistenti ;

il Giudice adito con Decreto di nomina di c.t u n. cronol. 6149/2023 del 23/06/2023 ha individuato il consulente tecnico per l’accertamento richiesto dai ricorrenti e con ulteriore decreto n. cronol. 6150/2023 del 23/06/2023 ha fissato l’udienza per la formulazione dei quesiti tecnici e la comparizione delle parti alla data del 27.07.2023;

Con la delibera n. 99 del 20.07.2023 la Giunta Municipale ha autorizzato il Comune a costituirsi nella causa R.G.N. 1580/2023 pendente dinanzi al Tribunale civile di Livorno, conferendo l’incarico difensivo all’avvocato Elena Regoli dipendente dell’Ente Responsabile dell’avvocatura civica

L’udienza del 27.07.2023, stante la necessità di provvedere alla chiamata in garanzia di terzi ad opera di una delle parti costituite è stata differita alla data del 14.09.2023 per i medesimi incombenti;

All’udienza del 14.09.2023 il CTU nominato dal Giudice con provvedimento n. cronol. 6149/2023 del 23/06/2023, ha prestato giuramento ed al medesimo sono stati formulati i quesiti tecnici oggetto dell’incarico consulenziale come meglio dettagliati nel verbale di udienza

Nella medesima udienza il Giudice ha assegnato i termini per il compimento delle operazioni peritali, fissandone l’inizio alla data del 29.09.2023 h. 9.30 prendendo atto del CTP nominato da parte ricorrente e di quelli nominati dalle altre parti, ad eccezione del Comune di Collesalveti, che in tale sede, come risulta dal verbale dell’udienza, si è riservato, ai sensi dell’art 191 c.p.c la nomina del consulente tecnico di parte (CTP) prima dell’inizio delle operazioni peritali;

#### **Rilevato** che il Giudice ha:

disposto che le operazioni del CTU abbiano inizio in data 29.09.2023 ore 09.30 in loco e che si concludano nel termine di 120 giorni con deposito della relazione definitiva, preceduta da deposito della bozza di perizia del CTU decorsi 90 giorni dall’inizio delle operazioni peritali e termine ai CTP di 15 giorni ulteriori per le rispettive osservazioni alla bozza di consulenza tecnica di ufficio;

rammentato al ctu la possibilità di esperire in qualsiasi momento il tentativo di conciliazione delle parti, ricordando in caso di esito positivo gli adempimenti consequenziali occorrenti;

**Evidenziato** che, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, la P.A. deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative;

**Considerato** che il principio di autosufficienza dell’apparato burocratico, trasfuso nell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l’azione amministrativa e valutare in ogni ipotesi in cui l’amministrazione intenda avvalersi di competenze esterne;

**Rilevato** che, ai sensi dell’art. 53, comma 2 e comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati ed i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza;

**Considerato** che:

- l'attività di consulente tecnico di parte del processo, come delineata negli artt. 61, 62, 87 e 194 del c.p.c. concerne attività processuale difensiva relativa agli aspetti tecnici della causa che interessa il Comune quale parte e che la nomina di un tecnico esterno all'Ente determinerebbe un maggior aggravio di oneri per l'Ente, essendo possibile conferirlo soltanto in casi specifici quali mancanza di professionalità adeguate nell'Ente o comprovato eccessivo carico di lavori a carico del dipendente che si intende nominare come ctp;

- I quesiti rivolti al CTU e meglio specificati da verbale di udienza del 14.09.2023 riguardano aspetti ambientali e tecnici, quali lo scolo delle acque e le misure possibili da adottare qualora si ravvisi che l'allagamento dei terreni di parte ricorrente è determinato da sversamenti rotture o problemi strutturali delle condotte;

- all'interno vi sono n.2 figure, specificamente il Funzionario Apicale Sandro Lischi responsabile dei Servizi ambientali e l'Ing. Lorenzo Mori esperto in progettazione e costruzione di opere pubbliche, i quali risultano entrambi dotati ciascuno per le predette specifiche delle necessarie professionalità e competenze occorrenti per svolgere congiuntamente l'incarico di CTP a favore del Comune di Collesalveti rispetto ai quesiti tecnico-ambientali posti al CTU e secondo le modalità specificate dal Giudice nel verbale di udienza del 14.09.2023;

- Gli incarichi conferiti direttamente dall'Amministrazione di appartenenza sono soggetti, prima del conferimento, ad approfondimenti istruttori volti a garantire l'assenza di pregiudizi per il corretto svolgimento dell'attività di servizio, oltre all'assenza di situazioni che possano recare conflitto di interessi (anche solo potenziale) quindi pregiudizio all'imparzialità ed al buon andamento dell'attività amministrativa.

- per quanto sopra interpellati il Funzionario Apicale Sandro Lischi (responsabile dei Servizi ambientali) e l'Ing. Lorenzo Mori (esperto in progettazione e costruzione di opere pubbliche) entrambi si non dichiarati disponibili a svolgere l'attività di CTP loro richiesta- lo svolgimento dell'incarico di CTP in questione non comporta impegno di spesa sul bilancio dell'Ente, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico e che l'incarico di CTP sarà svolto da entrambi i predetti soggetti a favore dei quali saranno messi a disposizione strumenti, attrezzature e mezzi dell'Ente;

**Ravvisata** pertanto la necessità di nominare un consulente tecnico di parte (CTP);

**Visto** altresì il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, arch. Leonardo Zinna (come da Nota in atti comunali) ad autorizzare l'Ing. Leonardo Mori a svolgere servizio di consulenza tecnica all'interno della causa descritta in narrativa nella quale il Comune è parte resistente;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato

## D E T E R M I N A

1. Di nominare e conferire, per le motivazioni espresse in narrativa l'incarico di consulente tecnico di parte (CTP) a favore del Comune di Collesalveti nella causa civile R.G.N. 1580/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Livorno ai sottototati dipendenti che svolgeranno l'incarico congiuntamente:
  - Sandro Lischi (Funzionario Responsabile dei Servizi ambientali);
  - Ing. Lorenzo Mori (Funzionario esperto in progettazione e costruzione di opere pubbliche)
2. Di prendere atto che l'incarico di cui trattasi obbliga comunque il dipendente a svolgere le prestazioni rientranti nello stesso in modo tale da non recare pregiudizio alle attività svolte nell'ambito dei compiti e dei doveri d'Ufficio;
3. Di dare atto che l'attività del CTP nominato non comporta impegno di spesa sul bilancio dell'Ente in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico e che gli strumenti, le attrezzature ed i mezzi occorrenti per l'espletamento dell'incarico sono quelli di proprietà comunale;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art.3 della L. 241/ 90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Leonardo Zinna il quale dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale ex art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. ;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai dipendenti incaricati (Funzionario Sandro Lischi e Funzionario Lorenzo Mori) al fine di consentire loro di partecipare alle operazioni peritali che saranno avviate in data 29.09.2023 h. 9.30 sui luoghi oggetto di causa.
6. Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;
7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione all'albo pretorio;

8. Di disporre l'annotazione della presente determinazione sul Registro del Servizio Lavori Pubblici e la successiva trasmissione al servizio Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili ed all'Ufficio avvocatura civica per gli adempimenti giudiziali di competenza

**Il Responsabile del Servizio**  
*Leonardo Zinna*

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 22/09/2023 al 07/10/2023.

Collesalveti, 22/09/2023

L'incaricato  
DAL CANTO CATUSCIA